Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 gennaio 2013

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, ***Presidente f.f.***; dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dr. Giulio Maisano, ***Componenti***; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore ***Rappresentante AIA***, del Sig. Claudio Cresta, ***Segretario***, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 17 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

"

(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO M.D. PAPPALARDO, FRANZ DENARO E GIUSEPPE MAURO (all'epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. A.S. Acireale Srl) - (nota n.2549/127pf09-10/AM/ma del 2.11.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
preso atto, con riferimento alla posizione del Sig. Gianfranco Maria Daniele Pappalardo, della mancata notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione, in quanto lo stesso risulta dalla relativa documentazione postale, "trasferito" alla data del 15.11.2012;
invita la Procura federale ad esibire il certificato di residenza del Pappalardo al 15.11.2012;
vista l'esigenza di una trattazione congiunta di tutte le posizioni deferite, rinvia per la discussione al 6 marzo 2013 ore 15.

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA, GIOVANNI SIMONE, GIACOMO TARABBIA, ALESSIO FIORE E BORIS DIMITRY SOBRINO (all'epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. A.C. Legnano Srl) - (nota n.1590/831pf11-12/AM/ma del 24.9.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
preliminarmente dispone lo stralcio della posizione di Alessio Fiore su richiesta della Procura federale, in quanto il medesimo risulta irreperibile all'indirizzo indicato. Si rimettono pertanto gli atti alla Procura stessa.
Visto, inoltre, che il Sig. Boris Dimitry Sobrino si è presentato all'odierna riunione pur non avendo ricevuto atto di convocazione alla stessa, così sanando l'eventuale difetto di notifica;
vista l'esigenza manifestata dallo stesso di depositare importante documentazione ai fini del giudizio, con richiesta di rinvio per consentire tale incombente;

vista la non opposizione della Procura federale;
vista l'esigenza di una trattazione congiunta di tutte le posizioni deferite;
rinvia per la discussione al 6 marzo 2013 ore 15, dando disposizioni alla Segreteria di questa Commissione per la formale convocazione di tutte le parti deferite ad eccezione del Sobrino il quale è stato notiziato in riunione.

(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ROSSI (all'epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Teramo Calcio Spa) - (nota n. 2558/120pf09-10/AM/ma del 2.11.2012).

Con atto del 27 ottobre 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Romano Malavolta, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 aprile 2005 al 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; Giancarlo Rossi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 3 maggio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Alessandro Cesaroni, per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Massimo Pacioni, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Giuseppe Tedeschi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Mario Pietrunti, per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa.
Con provvedimento pubblicato con il CU n. 67 del 21 marzo 2011 la Commissione disciplinare nazionale ha disposto, per difetto di notifica, lo stralcio delle posizioni relative ai deferiti Romano Malavolta e Giancarlo Rossi, con trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza.
Con atto del 2 novembre 2012 la Procura Federale, preso atto del decesso di Romano Malavolta, ha deferito a questa stessa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giancarlo Rossi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIE, avendo ricoperto, dal 3 maggio 2006 al 1° marzo 2008, la carica di consigliere d'amministrazione della Società Teramo Calcio Spa
All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Rossi con l'irrogazione della sanzione di anni 2 (due) di inibizione. Nessuno è comparso per la parte deferita.
Osserva la Commissione che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Con parere interpretativo la Corte Federale ha messo in evidenza che, per

l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Dalla documentazione in atti risulta che nella specie l'incolpato, in ragione della sua specifica carica e competenza, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento, e che ha contribuito con il proprio comportamento al dissesto finanziario della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione disciplinare nazionale del 20 novembre 2008 (Comunicato Ufficiale n. 36/CDN del 20 novembre 2008). Rilevata la posizione rilevante occupata dal Rossi nella Società dal 3 maggio 2006 al 1° marzo 2008 avendo r icoperto la carica di consigliere di amministrazione, appare equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 2 (due) al Sig. Giancarlo Rossi.

(366) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO V. SIGNORE,TIBERIO M. MATTACCHIONE E GIOVANNI PETROLLINI (all'epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. A.S. Sora Srl) - (nota n.1050/123pf09-10/AM/ma del 3.9.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 23 febbraio 2012 e rinnovato in data 3 settembre 2012 nei confronti di:

Antonio Vincenzo Signore per violazione dell'art.1,comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della AS Sora Srl la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa determinando con il proprio comportamento una cattiva gestione amministrativa con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva tali da comportare la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006.

Tiberio Maurizio Mattacchione per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della AS Sora Srl la carica di Consigliere di Amministrazione della Società stessa determinando con il proprio comportamento una cattiva gestione amministrativa con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva tali da comportare la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006

Giovanni Petrollini per violazione dell'art.1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 luglio 2004 al 28

ottobre 2004 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società stessa contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva
Ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
Antonio Vincenzo Signore: inibizione per anni cinque
Tiberio Maurizio Mattacchione: inibizione per anni due
Giovanni Petrollini: inibizione per anni due
Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio e che, altresì, nessuno è comparso alla presente udienza
Considerato che il Tribunale di Cassino ha dichiarato fallita la Società AS Sora Srl con sentenza n. 20 del14 luglio 2006
Valutato che il Sig. Antonio Vincenzo Signore è stato nel periodo in esame il maggiore azionista della Società insieme al Sig. Tiberio Maurizio Mattacchione
Accertato che i sigg. Signore, Mattacchione e Petrollini hanno in concreto cogestito la Società poi fallita, pur con gradata responsabilità determinata dalla diversa posizione societaria e dalla carica ricoperta
Acclarata la posizione dirigenziale di riferimento del Signore al quale vanno soprattutto addossate le responsabilità del mancato pagamento di emolumenti, contributi, ritenute così da determinare una irreversibile situazione di dissesto finanziario che, una volta attestata dalla Federazione, portava alla mancata ammissione della Società al campionato di serie C2 per la stagione 2005/2006.
Valutata, comunque, la corresponsabilità del Mattacchione e del Petrollini che, come risulta dalla documentazione in atti, nulla hanno fatto per cercare di arginare la complicatissima situazione determinatasi
Ritenuto che le responsabilità gestionali assunte nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento vanno attribuite, seppure in modo gradato, ai tre soggetti deferiti
Rilevata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
per Antonio Vincenzo Signore: inibizione per anni 5 (cinque);
per Tiberio Maurizio Mattacchione: inibizione per anni 2 (due);
per Giovanni Petrollini: inibizione per anni 2 (due).

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO PIRO E GIOVANNI BONACINA GIANAZZI (all'epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. Savona Calcio Srl) - (nota n.1121/134pf09-10/AM/ma del 5.9.2012).

Il deferimento
Con provvedimento del 5.9.12 il Procura federale (ad integrazione per difetto di notifica di precedente deferimento del 20.9.11) ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Benedetto Piro, Amministratore Unico, dal 18.4.04 al 27.6.05, della Società Savona Calcio

s.r.l., Giovanni Bonacina Gianazzi, Amministratore Unico, dal 29.6.05 al 18.4.06 (data di dichiarazione di fallimento), della medesima Società, per rispondere, il primo della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, la detta carica, determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità per il dissesto economico patrimoniale societario; il secondo ex artt. 1, cc. 1 e 5, CGS, e art. 37, c. 1, NOIF, per non aver comunicato alla Lega la propria carica di legale rappresentante della Società per impedire l'applicazione a suo carico delle disposizioni di cui all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF.

Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Benedetto Piro: 3 anni di inibizione;
- per il Sig. Giovanni Bonacina Gianazzi: 5 anni di inibizione.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Entrambi i soggetti deferiti, infatti, risultano aver amministrato la Società Savona Calcio Srl tra il 2004 e il 2006, dunque nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento emessa con sentenza dal Tribunale di Savona il 18.4.06.

Durante il periodo di gestione dei sigg. Piro e Bonacina Gianazzi, succedutisi alla guida amministrativa della Società fino all'intervenuto fallimento, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l'attività - il dissesto societario (peraltro non pagando, nel periodo in oggetto, con regolarità le retribuzioni ai propri tesserati come risulta da più decisioni di condanna assunte all'epoca dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Dilettanti), poi sfociato nell'insolvenza e, da ultimo, sotto l'amministrazione del Bonacina Gianazzi, nella ormai inevitabile dichiarazione di fallimento.

Il Sig. Bonacina Gianazzi - durante la sua gestione, anche socio unico del Savona calcio - inoltre ha anche omesso di comunicare (in spregio al dettato dell'art. 37, c. 1, NOIF) in Lega la propria carica di legale rappresentante, come previsto dalle norme federali. Le stesse norme prevedono che non possano rivestire il ruolo di dirigente, né ruoli nell'ambito di attività sportive federali gli amministratori in carica fino al biennio precedente la delibera di revoca o della intervenuta dichiarazione di fallimento (art. 21, c. 2, NOIF) e il Bonacina, evitando la detta comunicazione alla Lega Dilettanti, ha di fatto impedito l'applicazione a sé di quest'ultima norma.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere alla Sig. Benedetto Piro la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giovanni Bonacina Gianazzi la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASSARI (all'epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Lanciano Srl) - (nota n.1193/333pf10-11/AM/ma del 6.9.2012).

Con atto del 30 novembre 2011 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giuseppe Ielo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lanciano Srl dal 4 aprile 2006 al 28 agosto 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, comma 1, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Massari, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007, per la violazione di cui all'art 1, comma 1, e all'art 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'ari 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Di Stanislao, vicepresidente con poteri di rappresentanza dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 e successivamente di procuratore speciale e amministratore di fatto dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di presidente della Società SS Lanciano Srl dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'ari 1, comma 1, e all'ari 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, azionista di maggioranza della Società S.S. Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento, procuratore speciale e amministratore di fatto della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parie motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento.

Con provvedimento pubblicato con il CU n. 75 del 22 marzo 2012 la Commissione disciplinare nazionale ha disposto, per difetto di notifica, lo stralcio delle posizioni relative al deferito Paolo Massari, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. Con atto del 6 settembre 2012 la Procura Federale, ha deferito a questa stessa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Paolo Massari, per la violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 9, comma 1 e 2, del CGS per avere, nella qualità di rappresentante legale della Società distratto le seguenti somme: 204.000 euro relativa a lavori straordinari presso lo stadio, documentati da fatture apparentemente emesse dalla ditta individuale Berdini Bruno da settembre al dicembre 2006, pagate a mezzo di assegni bancari della Società sportiva e incassati, dal novembre 2006 al marzo 2007, in parte dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi e, in gran parte, artificiosamente, dal Sig. Paolo Di Stanislao; 44.400 euro nel dicembre 2006, relativa a lavori di manutenzione degli spogliatoi dello stadio, documentati da fattura apparentemente emessa dalla ditta Cosentino Costruzioni Srl l'8 dicembre 2006, saldata per cassa; 73.223,34 euro dal dicembre 2006 al maggio 2007, relativa all'acquisto di mobili e arredi, documentata da

fattura apparentemente emessa dalla Società Geo Plant Srl (non operativa sin dal 2005) il 31 marzo 2007; 20.000 euro relativi a compensi per i calciatori risultati fittizi, contabilmente pagati in contanti; nonché in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC. All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Massari con l'irrogazione della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Osserva la Commissione che dagli atti del procedimento penale si evince che il Sig. Paolo Massari, legale rappresentante pro-tempore della Società, nella qualità di Amministratore unico dal 10.11.2006 al 7.6.2007, durante la sua gestione – come si evince dal provvedimento di rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta della Procura della Repubblica di Lanciano del 20.4.2011 – risulta avere effettivamente distratto (insieme ad altri soggetti, procuratori speciali e amministratori di fatto della Società Lanciano) rilevanti somme per oltre € 340.000,00. Il comportamento del Sig. Massari, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella gestione societaria, ha così inevitabilmente portato anche alla dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Lanciano in data 8.4.2008. Peraltro lo stesso Massari ha concorso, con le modalità previste dall'art. 9, commi 1 e 2 CGS, agli illeciti commessi dai Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, ritenuti dall'Autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di corretta amministrazione e controllo attribuitegli dal Codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al Sig. Paolo Massari.

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (all'epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. A.C. Arezzo Spa) - (nota n.1805/661pf11-12/AM/ma del 3.10.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 3.10.12 il Procura federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Piero Mancini, dal 2006 al 27.7.10, che ha rivestito prima il ruolo di socio di riferimento della Società AC Arezzo Spa, poi quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, di amministratore unico societario, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale che ha determinato la mancata iscrizione al campionato 2010/11 con lo scioglimento e messa in liquidazione della Società e, poi, il fallimento.
L'incolpato, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
All'inizio della riunione odierna il Sig. Piero Mancini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
"*La Commissione disciplinare nazionale,*

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Piero Mancini han depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, ["pena base per il Sig. Piero Mancini sanzione della inibizione di 45 (quarantacinque) mesi, oltre all'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00)"];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procura federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione mesi 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Piero Mancini.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".